

Allegato 1

ACCORDO ESECUTIVO TRA REGIONE LOMBARDIA, FONDAZIONE CARIPLO E GLI ENTI SELEZIONATI NELL'AMBITO DELLA CALL FOR IDEAS "STRATEGIA CLIMA" 2020 PER PROMUOVERE INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADATTAMENTO E ALLA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

TRA

La Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima – U.O. Clima e Qualità dell'Aria, di seguito indicata per brevità con "**Regione Lombardia**" o la "**Regione**", con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 Milano (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dal Dirigente dell'UO Clima e Qualità dell'Aria Ing. Gian Luca Gurrieri;

la Fondazione Cariplo, di seguito indicata per brevità con "**Fondazione**", con sede in Milano, via Manin n.23, C.F. 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, nella persona del Presidente Prof. Giovanni Fosti;

la Regione e la Fondazione anche denominate singolarmente "**Finanziatore**" e unitamente "**Finanziatori**";

Il Comune di Bergamo, con sede in Piazza G. Matteotti, 27 – 24122 Bergamo (BG), C.F. 80034840167, rappresentato dal Sindaco Giorgio Gori, C.F. GROGRG60C24A794Z, in proprio e quale rappresentante del partenariato costituito dal Parco dei Colli di Bergamo, ERSAF e Legambiente Lombardia ONLUS, anche denominato il "**Capofila**";

Il Parco dei Colli di Bergamo, con sede in Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (BG), C.F. 95006030167, rappresentato dal Presidente Oscar Locatelli, C.F. LCTSCR59H01G249F, anche dominato il "**Partner**";

i Finanziatori, il Capofila [e i Partner] anche denominati singolarmente "**Parte**" e unitamente "**Parti**";

premesso che:

- la DGR n. 3656 del 13/10/2020 ha approvato lo schema di accordo quadro tra Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per lo sviluppo di attività comuni in campo ambientale;
- il suddetto accordo prevede che la Regione e la Fondazione collaborino sui temi della sostenibilità ambientale e della tutela delle risorse naturali anche attraverso "appositi accordi esecutivi in cui saranno definiti gli eventuali impegni economici di ciascuna parte sui temi descritti all'articolo 3 dell'accordo stesso, tra cui il cambiamento climatico;
- con l.r. 9/2020 è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 3.530.000.000, a sostegno degli investimenti per fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- con dgr 3531 del 5 agosto 2020 è stato approvato, in attuazione della l.r. 9/2020, il Programma degli interventi per la ripresa economica, prevedendo lo stanziamento di euro 9.000.000, ripartiti nel biennio

- 2021 – 2022, per “Interventi di de-impermeabilizzazione, rinverdimento aree pubbliche e contrasto al cambiamento climatico”;
- la Fondazione è una fondazione di origine bancaria, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, e persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico;
 - la Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, ha promosso, in attuazione della programmazione per l’anno 2020, l’iniziativa denominata “Call for ideas Strategia Clima” (di seguito “**Call**”), volta ad accompagnare aree territoriali, tramite un servizio di Assistenza Tecnica (di seguito “**Servizio di AT**”), nella co-progettazione di una Strategia di Transizione Climatica (di seguito “**STC**”) e nella realizzazione di alcuni interventi di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici;
 - la Call è stata pubblicizzata nei seguenti modi:
 - o pubblicazione sul sito della Fondazione www.fondazionecariplo.it;
 - o comunicazione sui canali social della Fondazione (Facebook, Twitter, LinkedIn);
 - o invio alla mailing list della Fondazione composta da circa 13.500 recapiti;
 - o invio alla mailing list dell’Area Ambiente della Fondazione, composta da circa 400 recapiti;
 - la STC è uno strumento operativo che dovrà contenere un inventario delle emissioni di gas serra a livello locale, l’individuazione degli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio oggetto del progetto, gli scenari previsionali e una definizione preliminare di azioni di mitigazione, adattamento e policy (supporto alla definizione delle politiche locali).
 - il Programma è articolato nelle seguenti fasi:
 - o selezione, all’esito della pubblicazione della Call e della conseguente valutazione comparativa, degli Enti da ammettere al Servizio di AT;
 - o erogazione da parte della Fondazione di un servizio di AT per la co-progettazione della STC. La AT viene fornita da un team di consulenti selezionati dalla stessa Fondazione;
 - o implementazione della STC, che comprende la redazione di studi di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle azioni. Questa fase è subordinata all’approvazione della STC da parte degli organi preposti degli enti pubblici coinvolti nei partenariati territoriali;
 - la Regione ha rilevato che gli scopi del Programma sono coerenti con le finalità dell’iniziativa “Interventi di de-impermeabilizzazione, rinverdimento aree pubbliche e contrasto al cambiamento climatico” approvata con dgr 3531/2020 e ha pertanto ritenuto di concorrere con un importo complessivo di € 4.000.000,00, da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione dei Progetti presentati, nell’ambito della Call, da erogare entro il 31 dicembre 2022 per la realizzazione di azioni consistenti in opere di depavimentazione/deimpermeabilizzazione dei suoli e di forestazione urbana;
 - la Fondazione, a completamento della prima fase avviata con la Call pubblicata il 4 marzo 2020, ha ammesso al Servizio di AT, con provvedimento del 9 febbraio 2021, tra gli altri, il seguente Raggruppamento:
 - o Raggruppamento composto da: Comune di Bergamo (Capofila), Parco Regionale dei Colli di Bergamo, ERSAF Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste e Legambiente Lombardia (di seguito “**Raggruppamento**”, progetto “**Cli.C. Bergamo!**” di seguito il “**Progetto**”);
 - La Fondazione ha selezionato tramite gara i consulenti a cui affidare l’incarico per la realizzazione del servizio di AT per la co-progettazione della STC (di seguito i “**Consulenti**”);
 - la Fondazione ha determinato di sostenere le idee progettuali presentate nell’ambito della Call, prevedenti costi massimi di complessivi € 22 milioni, con contributi di complessivi massimi € 4,85 milioni, a supporto delle seguenti azioni: revisione degli strumenti urbanistici, adattamento ai cambiamenti climatici,

mitigazione dei cambiamenti climatici, installazione di reti per il monitoraggio climatico, percorsi di capacity building per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iniziative di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini.

- la Fondazione intende concedere al Capofila un contributo di massimo € 1.300.000 a sostegno della realizzazione del Progetto “Cli.C. Bergamo!”;
- la Regione ha determinato di sostenere le opere di depavimentazione/deimpermeabilizzazione dei suoli e di forestazione urbana determinando l’assegnazione di un contributo al Capofila e al Partner di massimi € 1.100.00 in favore del Progetto;
- gli importi di cui ai precedenti punti, da considerarsi, per quanto riguarda il contributo di Regione Lombardia, come massimi ammissibili, verranno dettagliati e verificati in fase di rendicontazione;
- gli importi di cui ai precedenti punti, per quanto riguarda il contributo di Fondazione Cariplo, da considerarsi quali importi massimi verranno ridefiniti una volta ultimate le STC predisposte dal Raggruppamento grazie al supporto dei Consulenti ed individuate le azioni finanziabili (di seguito “Azioni”), previa approvazione dei competenti organi degli enti pubblici coinvolti nei Raggruppamento;
- la presente collaborazione consente di porre a disposizione del Programma risorse aggiuntive e garantisce un miglior perseguimento delle finalità individuate da ciascuna Parte;
- le Parti intendono con il presente accordo (“**Accordo**”) regolare i rapporti relativi al finanziamento delle Azioni del Progetto e gli obblighi delle Parti;

tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Premesse, allegati e definizioni

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo; le Parti danno atto che vengono allegati:
 - a. Piano economico delle azioni, i soggetti beneficiari (capofila e/o partners), gli Enti finanziatori e il cronoprogramma dei finanziamenti;
2. Qualora non diversamente definiti nel presente Accordo, i termini ed espressioni dovranno essere intesi nel modo di seguito esposto:
 - “Accordo” indica il presente accordo di finanziamento e di realizzazione delle Azioni;
 - “Auditor” indica i soggetti eventualmente incaricati allo svolgimento delle attività di “financial audit” ai sensi dell’articolo 7.5;
 - “Azioni” indica le azioni sviluppate nell’ambito dei Progetti grazie al Servizio di AT che riceveranno i Contributi;
 - “Call” indica la call for ideas “Strategia Clima” promossa dalla Fondazione per individuare i Raggruppamenti da ammettere al Servizio di AT;
 - “Consulenti” indica i soggetti incaricati di fornire il servizio di AT in favore del Raggruppamento;
 - “Contributi” (e singolarmente “Contributo”) indica i contributi a fondo perduto di cui all’art. 3 concessi, senza vincolo di solidarietà, dalla Regione e dalla Fondazione ai fini della realizzazione delle Azioni;
 - “Fondazione” indica la Fondazione Cariplo;
 - “Progetti” indica i progetti di STC elaborati dal Raggruppamento;
 - “Progetto Esecutivo” ha il significato attribuito dall’articolo 5;
 - “Programma” indica l’iniziativa denominata “Strategia Clima” promossa dalla Fondazione;
 - “Raggruppamento” indica il partenariato composto dal Comune di Bergamo, Parco dei Colli di Bergamo, ERSAF e Legambiente Lombardia ONLUS;

- “Regione” indica la Regione Lombardia;
- “Rendicontazione” indica tutte le attività di verifica circa l’utilizzo del Contributo da parte del Raggruppamento, disciplinata all’articolo 7;
- “Servizio di AT” indica il servizio avente ad oggetto la consulenza e l’accompagnamento tecnico-specialistico che sarà erogata in favore del Raggruppamento;
- “STC” indica la Strategia di Transizione Climatica elaborata dal Raggruppamento.

ART. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo è volto a disciplinare
 - i) l’erogazione, da parte della Regione e da parte della Fondazione, dei Contributi concessi al Capofila del Raggruppamento e al Partner per la realizzazione delle Azioni;
 - ii) la realizzazione delle Azioni e degli Interventi da parte del Raggruppamento, la rendicontazione delle relative attività e ogni connesso e conseguente adempimento.
2. Le Parti danno atto che:
 - a. la Regione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla l.r. 9/2020 e dalla dgr 3531 del 5/8/2020 persegue la de-impermeabilizzazione, rinverdimento e riqualificazione ambientale delle aree di pubblica proprietà, volte a migliorare la capacità di drenaggio e di filtrazione del suolo, nonché a favorire il ripristino delle coperture vegetali, incrementando il valore del patrimonio pubblico oggetto dell’intervento;
 - b. la Fondazione sostiene Azioni riguardanti i seguenti ambiti: revisione degli strumenti urbanistici degli enti pubblici; interventi per l’adattamento e la mitigazione del cambiamento climatico; accompagnamento alla richiesta di finanziamenti regionali/nazionali/comunitari per la realizzazione delle azioni contenute nella Strategia di Transizione Climatica; sistemi e reti per il monitoraggio climatico; percorsi di capacity building per il personale degli enti pubblici coinvolti; comunicazione e attivazione dei cittadini.
3. Le Parti inoltre danno atto, approvano e riconoscono la piena validità ed efficacia delle attività svolte da ciascuna di esse in funzione dell’Accordo.
4. Tutte le assunzioni di impegni e di obblighi, le attribuzioni di diritti e di facoltà, le dichiarazioni, le prese di atto o ogni altro rapporto, atto o fatto che nel presente Accordo sono riferiti a un Capofila devono intendersi riferiti, anche ai sensi dell’articolo 1381, codice civile, ai partecipanti al rispettivo Raggruppamento.

Art. 3 Impegni dei Finanziatori

1. La Regione si impegna a concedere in favore del Capofila e del Partner i/il seguenti/e contributi/o a fondo perduto per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 2 lettera a., massimi € 1.100.000 a fronte del costo complessivo dell’intervento riportato nel piano economico in allegato.
2. La Fondazione si impegna a concedere in favore del Capofila un contributo a fondo perduto pari a massimi € 1.300.000:
3. Le Parti danno atto che:
 - a. gli impegni di cui al precedente comma sono assunti dalla Regione e dalla Fondazione senza vincolo di solidarietà; pertanto, nessuno dei Finanziatori potrà essere ritenuto responsabile né chiamato in via solidale per condotte e/o inadempimenti dell’altro;
 - b. i Contributi saranno erogati all’esito positivo della verifica delle Rendicontazioni;
 - c. l’ammontare effettivo dei Contributi sarà determinato all’esito delle Rendicontazioni;
 - d. le verifiche delle Rendicontazioni saranno svolte, da ciascuno dei Finanziatori, secondo le regole, procedure e tempistiche rispettivamente adottate e illustrate nei successivi articoli dell’Accordo, che le Parti dichiarano di conoscere e di approvare;
 - e. la Fondazione ha altresì sostenuto, per un complessivo ammontare di € 51.532,80, il Servizio di AT.

Art. 4 Obblighi dei Raggruppamenti

1. Il Capofila e/o i Partner assicurano, nel caso di titolarità di azioni finanziate da Regione Lombardia:
 - la proprietà pubblica dell'area oggetto di intervento;
 - la conclusione dell'intervento entro il 31.10.2022, fatta salva la necessità di proroga dovuta a causa di forza maggiore non imputabili ai sensi dell'art. 8;
 - il co-finanziamento, nei termini necessari per la conclusione dell'intervento, del costo non coperto dai Contributi, anche se relativo a spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 8;
 - la permanenza dell'attuale destinazione d'uso dell'area oggetto di contributo regionale per almeno 20 anni, decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo;
 - l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati.
2. Il Capofila e il Partner, nel caso di titolarità di azioni finanziate da Regione Lombardia, assumono i seguenti impegni:
 - entro 30 giorni dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale con cui viene approvato lo schema del presente Accordo, comunica la nomina del responsabile del procedimento per la realizzazione delle Azioni di rispettiva competenza alla Regione, la quale a sua volta, dovrà comunicare a ciascun Capofila e partner i rispettivi referenti;
 - destina i Contributi esclusivamente alla copertura di costi per la realizzazione delle Azioni, in conformità agli allegati;
 - realizza le Azioni nei termini di cui all'allegato A.
3. Non è consentita al Capofila e al Partner, a pena di decadenza dal contributo, la cessione dell'Accordo o di diritti o situazioni giuridiche derivanti dallo stesso.

Art. 5 Progettazione esecutiva

1. Il Capofila e/o i Partner si impegnano a presentare alla UO Clima e Qualità dell'Aria di Regione Lombardia, e nel caso di cofinanziamento, anche alla Fondazione, entro il 30 ottobre 2021, il progetto esecutivo delle Azioni indicate nell'allegato Piano economico delle azioni (art.1, c. 1, lett. a) approvato dal Comune o dal Capofila e corredato dal cronoprogramma di realizzazione delle opere; il suddetto termine potrà essere prorogato a fronte di comprovate motivazioni, indipendenti dalla volontà dell'ente beneficiario.
2. qualora il costo degli interventi individuati nel Progetto Esecutivo dovesse superare gli import massimi di cui all'art. 3.1 e 3.2, il Raggruppamento dovrà individuare al proprio interno le risorse per sostenere l'attività onde non pregiudicare l'esito della STC.
3. la Regione provvederà ad approvare il progetto medesimo dopo aver verificato la coerenza del Progetto Esecutivo con le previsioni e le finalità di cui alle Premesse e all'art. 3.

Art. 6 Affidamento dei lavori

1. A seguito dell'approvazione del Progetto Esecutivo, il Capofila e il Partner provvederanno ad affidare i lavori da svolgere per la realizzazione delle attività previste, nel rispetto delle norme vigenti anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Resta inteso che la Regione e la Fondazione rimarranno estranee ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Raggruppamento con terzi in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, insorti a qualsiasi titolo, saranno a totale carico dell'ente affidatario e nessuna responsabilità potrà essere a qualsivoglia titolo ascrivibile alle Parti.

Art. 7 Erogazione dei Contributi

1. La Regione erogherà i Contributi di propria competenza secondo le seguenti modalità:
 - a. 30% a titolo di anticipazione, a seguito della stipula del presente Accordo;
 - b. 70% a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo di cui all'art. 5; resta inteso che i minor costi sostenuti, rispetto a quanto previsto con il presente accordo, comporteranno la rideterminazione del contributo, con accertamento nel bilancio regionale dell'entrata relativa alla restituzione della quota di contributo eccedente.
2. La Fondazione erogherà i Contributi di propria competenza secondo le seguenti modalità:
 - a. 30 % a titolo di anticipazione;
 - b. quote variabili del contributo in dipendenza dello stato di avanzamento tecnico-finanziario, fino a un massimo del 65% del contributo medesimo da erogarsi mediante erogazioni intermedie a titolo di acconto;
 - c. 5% del contributo a titolo di saldo una volta concluse le attività di verifica previste dall'audit finanziario, in caso di esito positivo.
3. Relativamente all'Azione 12 denominata "Depavimentazione", che sarà oggetto di cofinanziamento da parte delle Regione e della Fondazione, ciascun Finanziatore provvederà ad erogare la quota di Contributo di spettanza secondo le modalità di cui ai precedenti punti.

Art. 8 Conclusione e rendicontazione delle Azioni e degli Interventi

1. Il Capofila e il Partner dovranno giustificare ai Finanziatori, con riguardo alle Azioni da ciascuno rispettivamente finanziati, le spese sostenute e le attività realizzate ("Rendicontazione").
2. Ciascun Finanziatore provvederà a gestire autonomamente la Rendicontazione delle Azioni sostenute applicando le proprie regole come di seguito meglio specificate.
3. Con riferimento alla Regione, il termine per la conclusione dei lavori previsti nei Progetti Esecutivi, incluso il collaudo finale delle opere realizzate nell'ambito dell'Accordo, è fissato per il 30 ottobre 2022: entro il mese successivo il Capofila e il Partner dovrà trasmettere alla Regione (D.G. Ambiente ed Clima - U.O. Clima e Qualità dell'Aria) la rendicontazione conclusiva relativamente alle Azioni sostenute direttamente e dai Partecipanti al Raggruppamento, evidenziando gli importi delle spese riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 9.
4. L'eventuale necessità di prorogare le scadenze di cui sopra, a causa dell'emergere di criticità non imputabili al Raggruppamento, dovrà essere comunicata alla Regione entro il 30 ottobre 2022. La Rendicontazione conclusiva dovrà essere composta da:
 - relazione finale con descritti gli incarichi affidati per la realizzazione dell'intervento;
 - le fatture, i mandati e le quietanze di pagamento relative alle spese ammissibili sostenute di cui all'art. 7;
 - il verbale di collaudo o il certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate.
5. Con riferimento alla Fondazione, le Azioni dovranno concludersi entro il 31/12/2025.
6. La Rendicontazione dei contributi concessi dalla Fondazione deve avvenire secondo le modalità, procedure e tempistiche previste dalla "Guida alla Rendicontazione per bandi 2009 (ediz. 2012) (di seguito "**Guida alla Rendicontazione**")", consultabile sul sito internet www.fondazionecariplo.it, che le altre Parti dichiarano di conoscere e di accettare.
7. Il Capofila/partner provvederà a rendere separata rendicontazione delle spese ai Finanziatori relativamente al Contributo di ciascuno e secondo le rispettive regole come sopra indicate; Ciascun Finanziatore, una volta ottenuta la documentazione di supporto, provvederà a trasmettere all'altro quanto a propria disposizione onde effettuare una verifica incrociata dei giustificativi di spesa.
8. Ciascuno dei Finanziatori può sottoporre le Rendicontazioni a "financial audit" condotto da un soggetto esterno professionalmente abilitato; l'Auditor svolgerà il proprio incarico eseguendo controlli di tipo amministrativo-contabile nonché verifiche fisiche. Il Capofila e il Partner consentiranno sin da ora a tali audit e si impegnano a prestare tutta la collaborazione necessaria al loro svolgimento.

9. Il Capofila e il Partner riconosce ai Finanziatori il diritto di eseguire, anche avvalendosi di terzi appositamente incaricati ed entro il periodo massimo di tre anni dall'Erogazione del saldo del Contributo, controlli tecnici delle attività svolte, al fine di verificare il rispetto dei piani delle Azioni la conformità agli stessi degli interventi realizzati.
10. Ciascuno dei Finanziatori, dandone comunicazione all'altro, può sospendere l'erogazione dei Contributi ove riscontri difformità nella realizzazione delle Azioni rispetto ai piani allegati.

Art. 9 Spese ammissibili

1. La Regione erogherà i Contributi a proprio carico nei limiti massimi di cui all'art. 3.1, a condizione che le spese rendicontate dal Capofila e dal Partner riguardino spese, relative a:
 - tecniche di progettazione, collaudo e direzione dei lavori (fino al 10% di tutte le spese ammissibili a base di gara);
 - rimozione e smaltimento dello strato impermeabile artificiale (con incluso il terreno eventualmente contaminato) e degli eventuali manufatti installati (segnaletica, barriere, pensiline, elementi di arredo urbano, ecc.), fino al 50% di tutte le spese ammissibili;
 - interventi per la protezione o lo spostamento dei servizi a rete presenti nel sottosuolo;
 - posa del materiale drenante e/o del terreno di coltura;
 - realizzazione vasche di bioritenzione o di altre opere e soluzioni tecnologiche previste dello specifico progetto per il recupero della funzione drenante di superfici impermeabilizzate;
 - riposizionamento dei servizi a rete interrati e posa dei materiali e dei dispositivi drenanti;
 - inserimento essenze floreali, arbustive, arboree.
2. Rimane inteso che la Regione non riconoscerà i costi dei lavori eseguiti in economia nonché quelli legati alla gestione e manutenzione delle aree interessate dagli interventi; parimenti, la Fondazione non riconoscerà quanto sostenuto per azioni e/o spese non comprese nelle Azioni concordate/elencate nelle STC e non coerenti con la "Guida alla Rendicontazione".
3. La Fondazione erogherà i Contributi a proprio carico nei limiti massimi di cui all'art. 3.2, a condizione che le spese rendicontate dal Capofila/Partner riguardino le sole voci ammissibili ai sensi della Guida alla Rendicontazione.

Art. 10 Modifiche dei Progetti Esecutivi

1. Eventuali necessità di modifica dei progetti esecutivi dovranno essere sottoposte all'approvazione della Regione e della Fondazione a seconda dell'ente che ha concesso il Contributo interessato dalla modifica.
2. In caso di mancato rispetto delle modalità di realizzazione dell'intervento, come individuato nel Progetto Esecutivo, i Finanziatori avranno la facoltà di revocare il Contributo nei termini di cui al successivo punto 3, domandando la restituzione della somma già erogata.
3. I Finanziatori si impegnano a darsi reciproca comunicazione delle richieste pervenute e, laddove ritenessero di procedere – in tutto o in parte – alla revoca del Contributo, provvederanno congiuntamente a valutare se agire in tal senso.
4. Laddove venissero richieste delle variazioni di carattere esecutivo del Progetto, verranno valutate dal Finanziatore interessato, fornendo successiva comunicazione all'altra Parte.
5. In ogni caso ogni modifica relativa ai Progetti Esecutivi dovrà essere comunicata dal Capofila alla parte che eroga il Contributo.
6. Con particolare riguardo alle Azioni cofinanziate la domanda dovrà essere fatta pervenire dal Capofila ad entrambi i Finanziatori che valuteranno congiuntamente, ferma restando la facoltà di revocare in tutto o in parte il Contributo laddove la richiesta fosse tale da compromettere la realizzazione e/o le finalità dell'Azione o del Progetto.

Art. 11 Recesso

1. La volontà del Capofila e del Partner di recedere dall'Accordo è da intendersi quale rinuncia al Contributo erogato da ciascun Finanziatore e dovrà essere comunicata ai medesimi nel termine più breve possibile; il recesso comporterà l'obbligo di restituzione del Contributo ricevuto entro 15 giorni dalla relativa richiesta dell'ente finanziatore e/o la revoca del contributo non ancora erogato.

Art. 12 Decadenza del contributo

1. L'inosservanza da parte di qualsivoglia soggetto del Raggruppamento degli obblighi di cui all'art. 4.1 per la Fondazione e di cui agli artt. 4.1 e 4.2 per la Regione, comporta la decadenza e la conseguente restituzione del Contributo.
2. Con particolare riferimento alla violazione degli obblighi di cui all'art. 4.2, la Regione invierà formale comunicazione di contestazione al Partner interessato. L'Ente destinatario di tale contestazione potrà, entro 10 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione giustificativa. Decorso il suddetto termine senza che pervengano osservazioni, la Regione procederà a emanare il provvedimento di decadenza dal Contributo e porrà in essere le azioni conseguenti al recupero del medesimo.
3. Analoga decadenza verrà pronunciata da Regione nel caso in cui le osservazioni presentate dal Partner interessato non vengano accolte; delle motivazioni di tale mancato accoglimento, Regione fornirà evidenza nel medesimo provvedimento di decadenza dal Contributo.
4. La Regione provvederà a fornire pronta comunicazione alla Fondazione laddove ritenesse di procedere con la revoca del Contributo; i Finanziatori, ai sensi del precedente art. 10.3, valuteranno congiuntamente se agire in tal senso.

Art. 13 Durata

1. Il presente Accordo produce effetti dalla data di sua sottoscrizione e sino al decorso di trentasei mesi dalla conclusione di tutte le attività, di qualsivoglia natura, riferibili ai Progetti sostenuti.

Articolo 14 - Comunicazione

1. Le Parti definiranno congiuntamente tutte le iniziative di comunicazione comunque riferibili al Programma, impegnandosi sin da ora, ciascuna nei confronti dell'altra, a dare adeguata visibilità ai rispettivi apporti e ad acquisirne il consenso in caso di iniziative svolte unilateralmente.
2. Il Capofila sarà tenuto a menzionare i Finanziatori quali soggetti sostenitori di tutte le Azioni svolte grazie all'erogazione del Contributo.
3. Esclusivamente e limitatamente a tali finalità, potranno essere utilizzati i loghi dei Finanziatori nella forma e misura dai medesimi autorizzati.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi alla conclusione del presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano ad utilizzare i dati dell'altra di cui sono venuti a conoscenza in occasione della stipula del presente Accordo nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal Reg. UE 2016/679.
3. Resta inteso che, con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti manifestano il proprio consenso al trattamento dei propri dati limitatamente alle cause connesse al medesimo.
4. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, in ogni fase e stato del presente Accordo, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Reg. UE 679/2016 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. Le Parti si danno atto che i dati relativi a ciascuna Parte saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente Accordo.
6. I Finanziatori, relativamente ai dati del Capofila e del Partner, riconoscono di essere Titolari autonomi del trattamento, escludendo espressamente qualsivoglia forma di contitolarità: i Finanziatori, infatti, non avranno l'accesso diretto alle piattaforme di Rendicontazione dell'altro e ai dati presenti sulla medesima.
7. Ciascun Finanziatore, nella propria qualità di Titolare autonomo del Trattamento, provvederà a trasmettere all'altro i documenti di Rendicontazione in proprio possesso relativi alle Azioni cofinanziate; il Capofila e il Partner dichiarano di essere edotti e di accettare tale trasferimento ai fini della valutazione dell'idoneità delle spese sostenute.

Art. 16 Modello di gestione organizzazione e controllo

1. La Regione, la Fondazione e il Capofila/Partner dichiarano di conoscere le prescrizioni di cui al D.Lgs 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, così come successivamente modificato e integrato e di aver preso visione del Codice Etico nonché del Modello di Gestione Organizzazione e Controllo adottato dalla Fondazione Cariplo (di seguito anche solo il "Modello") e del Piano triennale della prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T. 2021-2023), approvato da Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. 4504 del 30 marzo 2021. Detti documenti ed eventuali modifiche e integrazioni sono consultabili e stampabili, rispettivamente, sul sito internet www.fondazionecariplo.it e sul sito www.regione.lombardia.it.
2. L'esecuzione del presente Accordo dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni di cui ai predetti documenti, restando inteso che la violazione degli stessi da parte del Capofila o di uno dei soggetti del Raggruppamento potrà comportare la revoca del Contributo secondo le modalità di cui al precedente art. 10.3.

Articolo 17 – Eventi eccezionali causa emergenza Covid-19

1. Le Parti si danno atto che, in ragione dello stato di emergenza sanitaria dovuto al diffondersi del virus Covid-19 e delle conseguenti misure di contenimento, le modalità di esecuzione dell'Accordo potrebbero subire delle variazioni. Ciascuna Parte è tenuta a comunicare tempestivamente e per iscritto alla controparte, in presenza di comprovati impedimenti connessi allo stato di emergenza e/o derivanti dal rispetto delle misure di contenimento, l'impossibilità, parziale o assoluta, di esecuzione dei propri impegni, ogni ritardo, nonché eventuali variazioni delle condizioni nell'esecuzione di quanto stabilito.

Articolo 18 - Disposizioni finali e modifiche

1. Ogni modifica al presente Accordo è valida solo se concordata per iscritto.
2. Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Accordo siano invalide o inefficaci per qualsivoglia ragione, tale invalidità o inefficacia si riterrà limitata al termine, clausola o condizione e non si estenderà ad altre parti del presente Accordo.
3. Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni.

Art. 19 – Controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere in modo bonario tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo.

Art. 20 - Foro competente

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente sarà devoluta al foro esclusivo di Milano.

Art. 21 - Rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 22 Conservazione digitale dell'accordo

Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle parti; l'originale digitale, ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., verrà conservato nel sistema documentale di Regione Lombardia.

Ente	Rappresentante firmatario (nome, cognome e ruolo)
Comune di Bergamo	
Parco dei Colli di Bergamo	

Regione Lombardia
DG Ambiente e Clima U.O. Clima e Qualità dell'Aria
Il Dirigente

Fondazione Cariplo
Il Direttore Generale

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli 11, 12, 19 e 20